



**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

*Medaglia d'Oro al Valor Civile*

## **Ordinanza del Sindaco**

Proposta n. SERVAMBI 3383/2019

**Ordinanza. n. 89 del 01/07/2019**

**Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N° 122/PI DEL 15.07.2013 - DIVIETO DI EFFETTUAZIONE ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE -**

### *IL SINDACO*

- **Vista** l' Ordinanza Sindacale n° 122/P-I. del 15/07/2013 e successive modifiche ed integrazioni, ove al punto 13 dell'art. 2, comma 3- Titolo I°, denominato " norme a tutela e per la fruibilità del centro storico", pone il divieto di effettuare attività di volantinaggio entro tutta l'area indicata all'art.1 (centro storico/ZTL);
- **Preso atto** che il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliant nel rimanente territorio comunale, e, per esso, nelle vie, nelle piazze, sui parabrezza e lunotti dei veicoli, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale e su altri manufatti esposti in luogo pubblico, produce conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica, aggravate dalla impossibilità - vista la dimensione territoriale del Comune di Trapani ( comprendente diverse frazioni lato sud e nord ) di garantire un immediato intervento di raccolta ed avvio al recupero del materiale pubblicitario di che trattasi;
- **Atteso** che anche i predetti interventi molto spesso possono risultare insufficienti sia a causa della velocità di distribuzione del materiale pubblicitario, sia a causa di eventi atmosferici, quali la pioggia, ma in particolare modo il vento ( molto presente nel territorio), che contribuiscono alla disseminazione indiscriminata del materiale pubblicitario sulla rimanente parte di territorio;
- **Considerato:**
  - che la pubblicità effettuata mediante il volantinaggio, pur rappresentando una modalità di promozione dei prodotti da parte delle ditte commerciali, non deve comunque essere di pregiudizio alcuno per il territorio comunale, vanificandone gli sforzi volti a renderla più pulita e vivibile;
  - che al fine di evitare l'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario sul territorio comunale, riconducibile a rifiuto ai sensi dell'art. 183.1 lettera "a" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., risulta necessario ed opportuno che tale forma di pubblicità avvenga esclusivamente all'interno di aree private in uso alle relative attività commerciali;
- **Ritenuto**, pertanto, necessario ed opportuno intervenire per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano nell'ambito di tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'igiene e la sanità pubblica compromessa dalla notevole presenza sul suolo di volantini pubblicitari abbandonati;
- **Visto** l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

Ordinanza n. 89 del 01/07/2019 pag. 1/2

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a parziale modifica ed integrazione dell' O.S. n° 122 del 15/7/2013:

1. Modificare il punto 13 dell'art. 2, comma 3, del Titolo I° dell' O.S. n° 122/P.I. del 15/7/2013, denominato "norme a tutela e per la fruibilità del centro storico", sostituendo le parole " .....entro tutta l'area oggetto della presente ordinanza", con le parole " su tutto il territorio comunale, eccezion fatta sulle aree private in uso delle relative attività commerciali"; per l'effetto delle superiori modificazioni il punto 13 dell'art. 2, comma 3, Titolo I° dell' O.S. n° 122/P.I. del 15/7/2013 risulta di seguito trascritto: è vietato "effettuare attività di volantinaggio su tutto il territorio comunale, eccezion fatta sulle aree private in uso delle relative attività commerciali, fatta salva la previsione di cui all' ordinanza n° 262/P.I. del 27 Novembre 2003, relativamente ai partiti politici e organizzazioni sindacali, i quali dovranno, in ogni caso, consegnare i volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra ed avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività".

2. Le sanzioni i cui all'art.5 dell' O.S. n. 122 del 15.07.2019 si applicheranno alla ditta sotto qualsiasi forma giuridica e al committente che pubblicizza i prodotti e/o il proprio marchio;

3. Dare atto che, effettuata la modifica di cui al precedente punto 1, in atto, rimane invariata in ogni sua parte l' Ordinanza Sindacale n° 122/P.I. del 15/7/2013;

4. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza che sarà resa pubblica mediante pubblicazione, a termine di legge, in albo pretorio on line e sul sito internet a cura dell' Ufficio Staff Sindaco che curerà la trasmissione a:

- Dirigente del Comando di Polizia Municipale;
- Associazioni di categoria;

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro giorni 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, o, in alternativa, al Presidente della regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.

Trapani, lì 01/07/2019

**IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO  
QUATROSI ROSALIA**



**IL SINDACO  
TRANCHIDA GIACOMO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs.  
82/2005)

**in data 01/07/2019**